



Centro Studi Pol.i.s.

Via Della Quercia 69 - 84080 Pellezzano (SA)



IL CONTRASSEGNO DISABILI
A cura di Angelo Di Perna

Raccomandazione n. 98/376/CE del 4.6.1998 del Consiglio U.E.



Il Consiglio dell'Unione Europea, con la Raccomandazione 98/376/CE del 4 giugno 1998, ha chiesto agli Stati membri di adottare, e poi riconoscere, un contrassegno uguale in tutta l'Unione, ma trattandosi di una "raccomandazione" e non di una "direttiva" gli Stati Membri non sono tenuti a recepirla e ad applicarla.



Fac-simile del contrassegno europeo.

Non esiste in abito europeo un contrassegno unico e riconosciuto da tutti. Tale mancanza determina una forte limitazione della libertà di circolazione dei disabili, esponendoli al rischio di sanzioni, perché gli organi di Polizia non riconoscono la validità di contrassegni diversi da quelli in vigore nei propri paesi.





Con un provvedimento del 1999, il Garante per la protezione dei dati personali, ritenendo necessario che i dati personali dell'interessato fossero riportati sulla parte posteriore del contrassegno in modo da non renderli visibili dall'esterno dell'abitacolo del veicolo:

- ha chiesto al Governo di conformare il modello allegato al regolamento C.d.S. alle norme della legge n. 675/1996;
- ha segnalato ai comuni l'opportunità di permettere agli interessati di cancellare i propri dati personali riportati sui contrassegni, nelle more della modifica del modello regolamentare.



E' intervenuto l'art. 74 del D.Lgs. 196/2003 stabilendo che i contrassegni:

- non devono riportare simboli o diciture dai quali può desumersi la sua speciale natura per effetto della sola visione.
- devono riportare le generalità del titolare in modo da non consentire la loro diretta visibilità.

Niente diciture →

Niente simboli →

Niente generalità del titolare →



Eliminati i dati personali ma non la dicitura e il simbolo



L'art. 74 del D.lgs. 196/2003 non modifica il modello del regolamento e la maggior parte dei comuni:

1. ha continuato a rilasciare contrassegni con le diciture e il simbolo della figura V.4;
2. ha riportato i dati del titolare sul retro del contrassegno.
3. Inoltre, nel tentativo di contenere il dilagante fenomeno dei falsi, i comuni applicano sui contrassegni un «bollino antifalsificazione».

Ministero dell'interno, con nota protocollo n. M/2413/34 pervenuta alla prefettura di Pesaro e Urbino il 20 ottobre 2007, ha chiarito che:

- il simbolo può essere riportato nella parte anteriore del contrassegno atteso che in tale parte non è riportato il nominativo del soggetto disabile;
- il simbolo della sedia a rotelle non è lesivo del diritto alla riservatezza, giacché da esso non può evincersi quale sia il tipo di patologia che colpisce il titolare del contrassegno, essendo utilizzato, anche a livello internazionale, per indicare qualunque disabilità che comporti una difficoltà a deambulare;
- il simbolo si limita a riprodurre lo stesso contenuto del segnale stradale verticale posto in corrispondenza del parcheggio e della segnaletica orizzontale che delimita gli spazi di sosta riservati.

Legge 29 luglio 2010 n. 120: "Disposizioni in materia di sicurezza stradale"

Articolo 58.

Modifiche all'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente contrassegni su veicoli a servizio di persone invalide

1. All'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno» sono sostituite dalle seguenti: «di diciture dalle quali può essere individuata la persona fisica interessata»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per fini di cui al comma 1, le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o di necessità di accertamento».



Dopo 14 anni è possibile recepire della Raccomandazione n. 98/376/CE del 4 giugno 1998 del Consiglio dell'Unione Europea che prevede il contrassegno europeo.

Nuova certificazione medica e riconoscibilità del contrassegno



Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 «*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.*» convertito con la legge 4 aprile 2012, n. 35

Articolo 4

Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e patologie croniche e partecipazione ai giochi paralimpici

1. I verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità.
2. Le attestazioni medico legali richieste per l'accesso ai benefici di cui al comma 1 possono essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata. Il verbale è presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, resa dall'istante ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà altresì dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato.
- 2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono disciplinate le modalità per il riconoscimento della validità su tutto il territorio nazionale del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.

Finalmente il contrassegno europeo



Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2012, n. 151
Modifiche al D.P.R. 16.12.1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide.

*Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 luglio 2012
In vigore dal 15 settembre 2012*

Segnaletica: modifiche ai titoli II e V del Regolamento



Disposizioni transitorie e finali



Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento la segnaletica stradale deve essere adattata alle intervenute modifiche.

Nel periodo transitorio, in caso di sostituzione i segnali stradali installati e il simbolo di accessibilità devono essere conformi alle nuove norme.



Dal 15 settembre 2012 gli spazi di sosta per invalidi di nuova istituzione devono essere indicati con il nuovo segnale

Dal 15 settembre 2012 al 15 settembre 2015 se si rende necessaria la sostituzione dei vecchi segnali, devono essere installati i nuovi segnali

Il 15 settembre 2015 devono essere presenti solo i nuovi segnali

Periodo transitorio: segnali vecchi e segnali nuovi con lo stesso valore giuridico

Sostituzione dell'intero segnale o della sola figura dell'invalido?

Rispetto del principio di rifrangenza.

Invalido

Titolo II - II) La Figura II. 130 è sostituita dalla seguente:

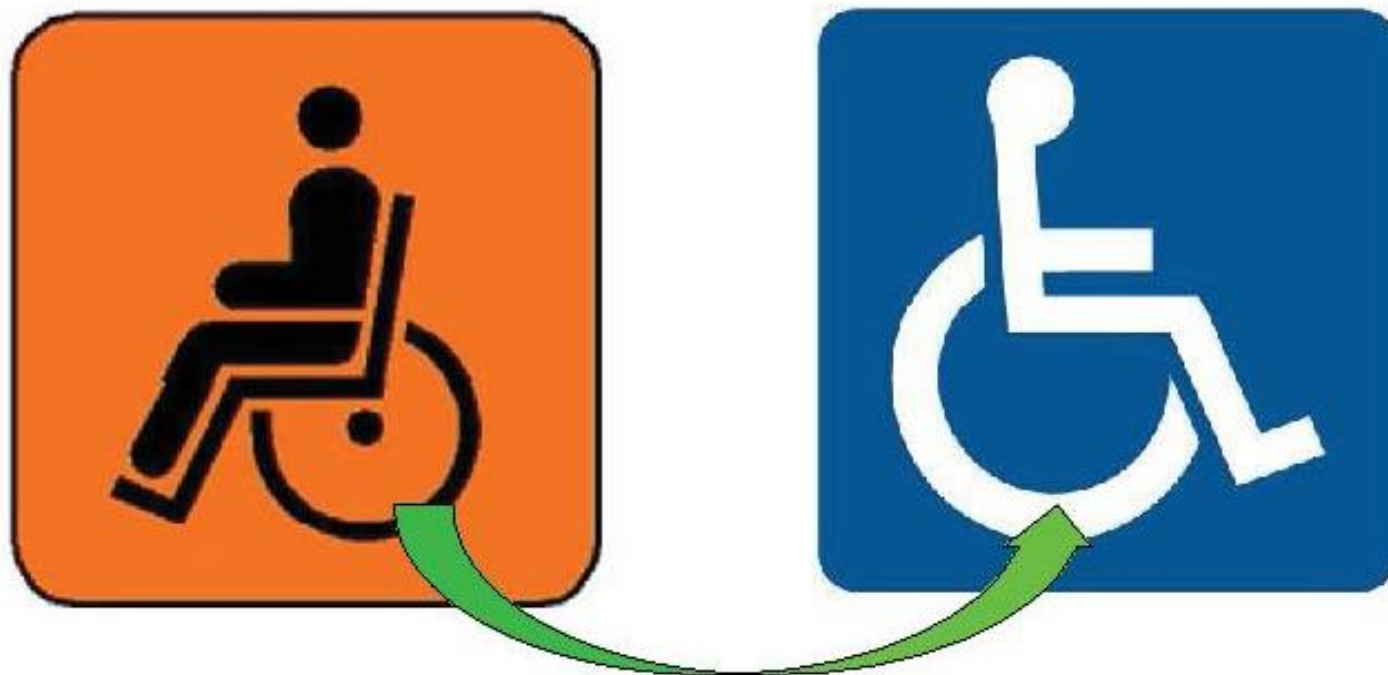


Figura II 130 Art. 125

INVALIDO

Questa figura dovrà essere riportata nella segnaletica verticale (segnali composti di spazio di sosta riservato ai disabili, di zona a traffico limitato e di area pedonale) e nella segnaletica orizzontale (all'interno della delimitazione dello spazio di sosta riservato ai disabili).

Simbolo di accessibilità

Titolo V - II) La Figura V.5 è sostituita dalla seguente:

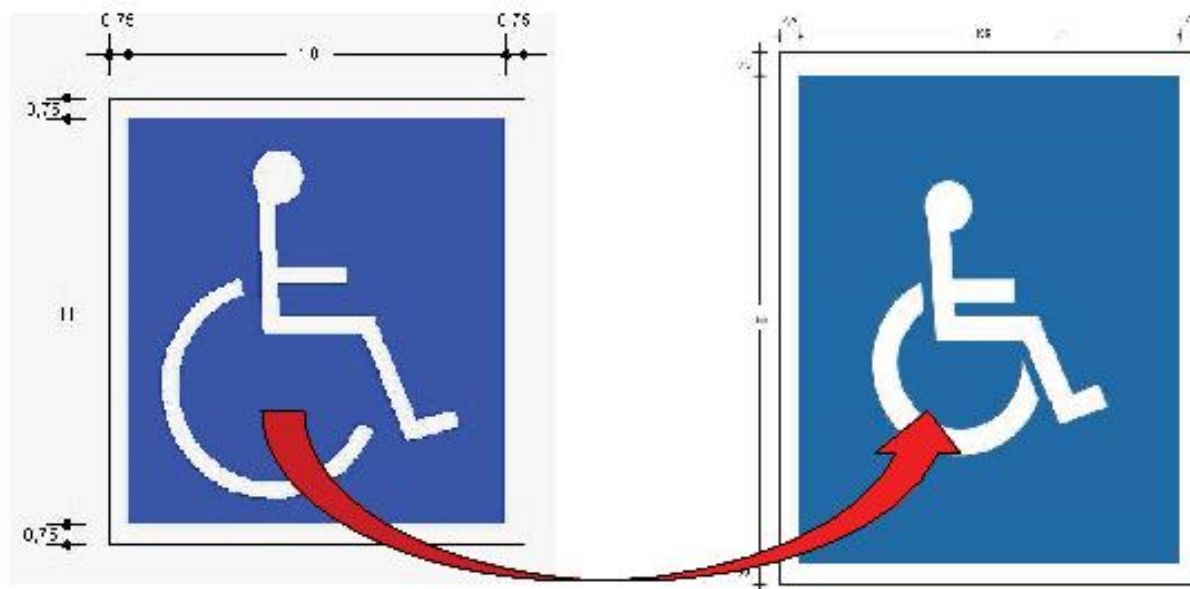


Figura V. 5 Art. 381

SIMBOLO DI ACCESSIBILITA'

(dimensioni in centimetri)

Simbolo internazionale dell'accessibilità. Localizza percorsi o attrezzature costruiti nel rispetto della vigente normativa sulla eliminazione delle barriere architettoniche.

Sosta consentita ai veicoli a servizio di invalidi

Titolo II - I) La Figura II. 79/a è sostituita dalla seguente:



Figura II 79/a Art. 120

SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARI CATEGORIE

Sosta consentita ai veicoli al servizio di persone invalide munite dell'apposito contrassegno.

Area pedonale

Titolo II - III) La Figura II. 320 è sostituita dalla seguente:

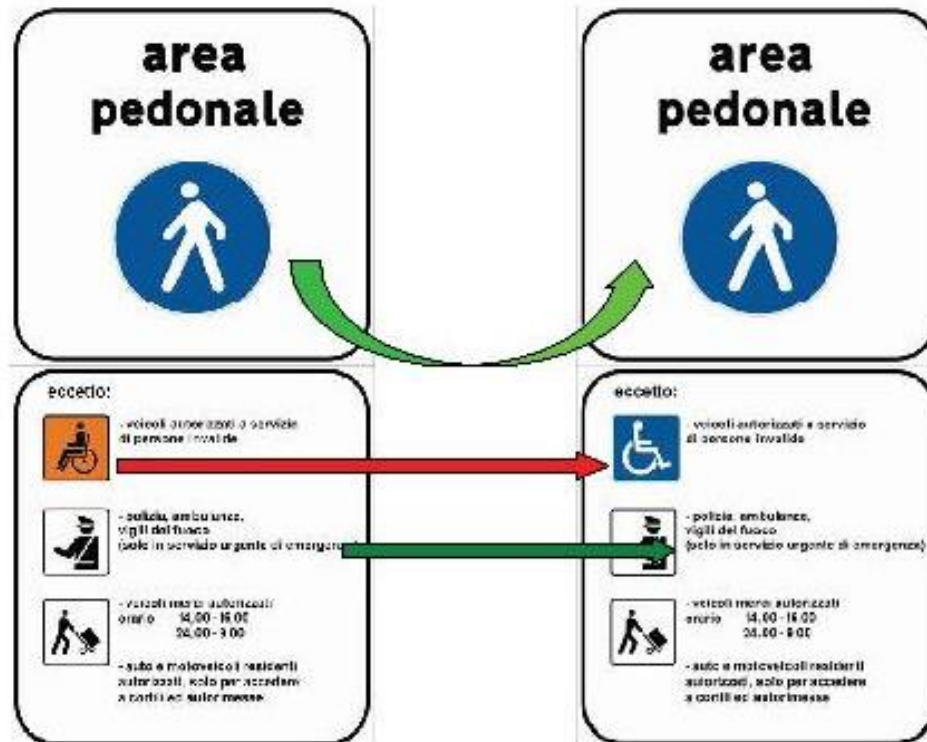


Figura II 320 Art. 135

AREA PEDONALE

Indica l'inizio di un'area interdetta alla circolazione dei veicoli.

In un pannello integrativo possono essere indicate particolari limitazioni, deroghe ed eccezioni. Il disco inserito in questo cartello deve avere diametro di 30 cm per il lato da 60 cm e diametro di 50 cm per il lato da 90 cm.

Zona a traffico limitato

Titolo II - IV) La Figura II. 322/a è sostituita dalla seguente:

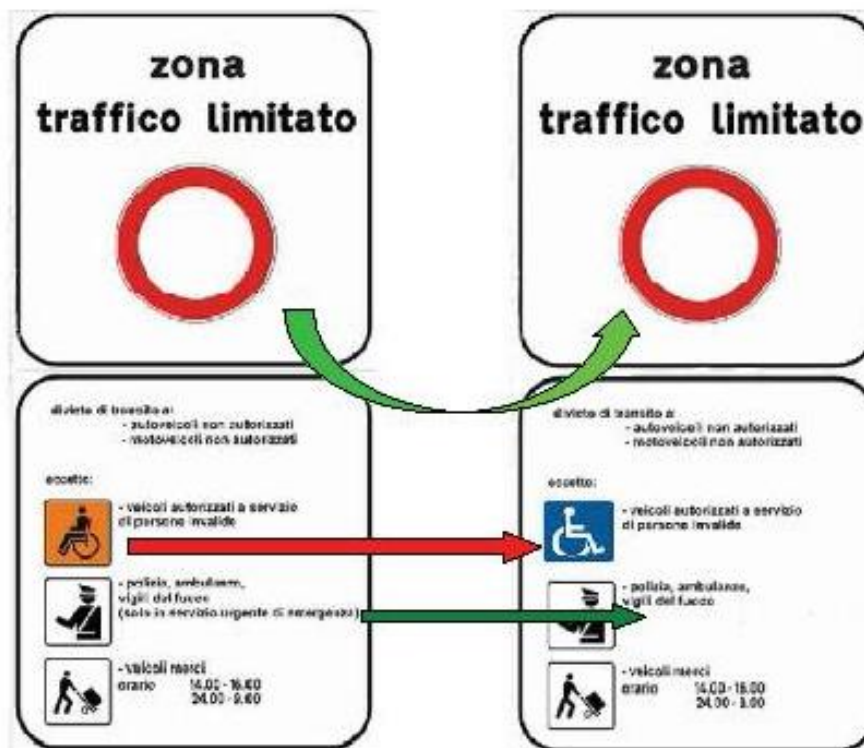


Figura II 322/a Art. 135

ZONA A TRAFFICO LIMITATO

Indica l'inizio dell'area in cui l'accesso e la circolazione sono limitati nel tempo e/o a particolari categorie di veicoli. Limitazioni, deroghe ed eccezioni devono essere indicate in un pannello integrativo. Il disco inserito in questo cartello deve avere diametro di 30 cm per il lato da 60 cm e diametro di 50 cm per il lato da 90 cm.

Delimitazione stalli di sosta per invalidi

Titolo II - V) La Figura II. 445/a è sostituita dalla seguente:

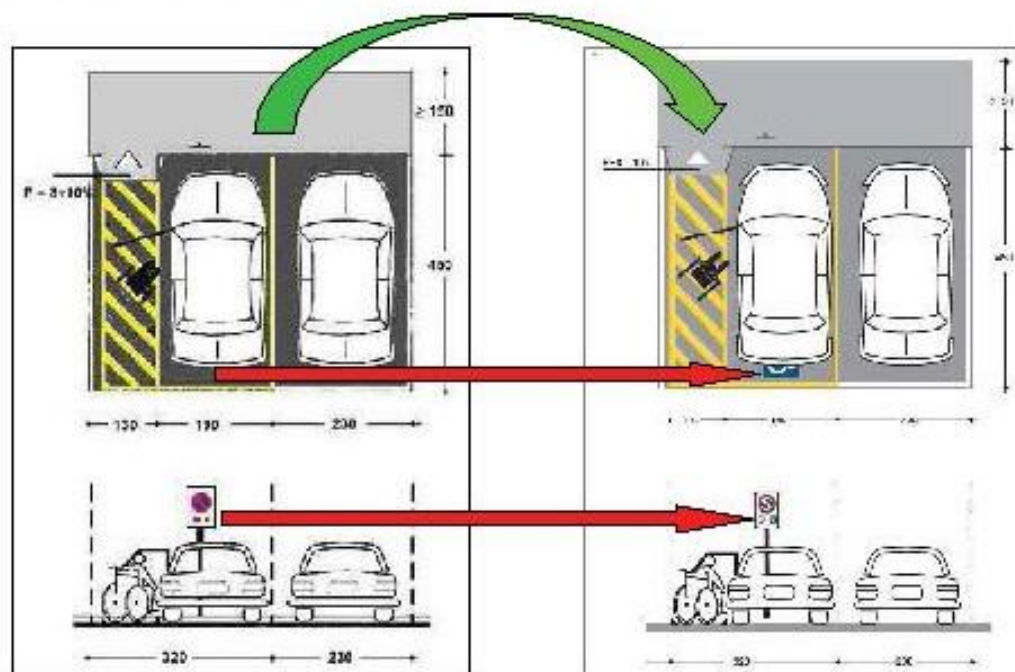


Figura II 445/a Art. 149

DELIMITAZIONE DEGLI STALLI DI SOSTA RISERVATI AGLI INVALIDI

(dimensioni in centimetri)

Caratteristiche e dimensioni minime di uno stalli di sosta riservato agli invalidi con uno spazio libero laterale (sinistro o destro) necessario alla completa apertura della portiera anteriore e alla manovra di entrata e di uscita della persona con limitazione di movimento.

P = pendenza.

Delimitazione stalli di sosta per invalidi

Titolo II - VI) La Figura II. 445/b è sostituita dalla seguente:

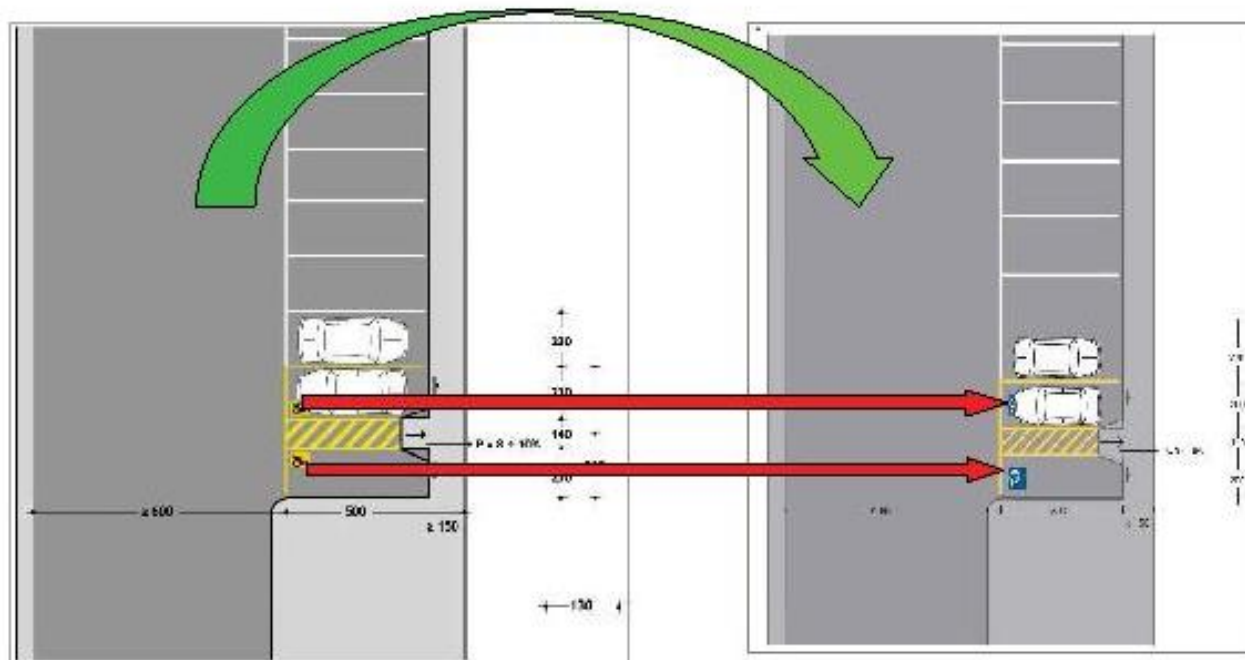


Figura II 445/b Art. 149

DELIMITAZIONE DEGLI STALLI DI SOSTA RISERVATI AGLI INVALIDI

(dimensioni in centimetri)

Schema indicativo di impianto di parcheggio a pettine con 2 posti auto abbinati, riservati ai veicoli degli invalidi muniti di contrassegno.

Uno schema analogo può essere utilizzato anche per parcheggi a spina.

P = pendenza.

Delimitazione stalli di sosta per invalidi

Titolo II - VI) La Figura II. 445/c è sostituita dalla seguente:

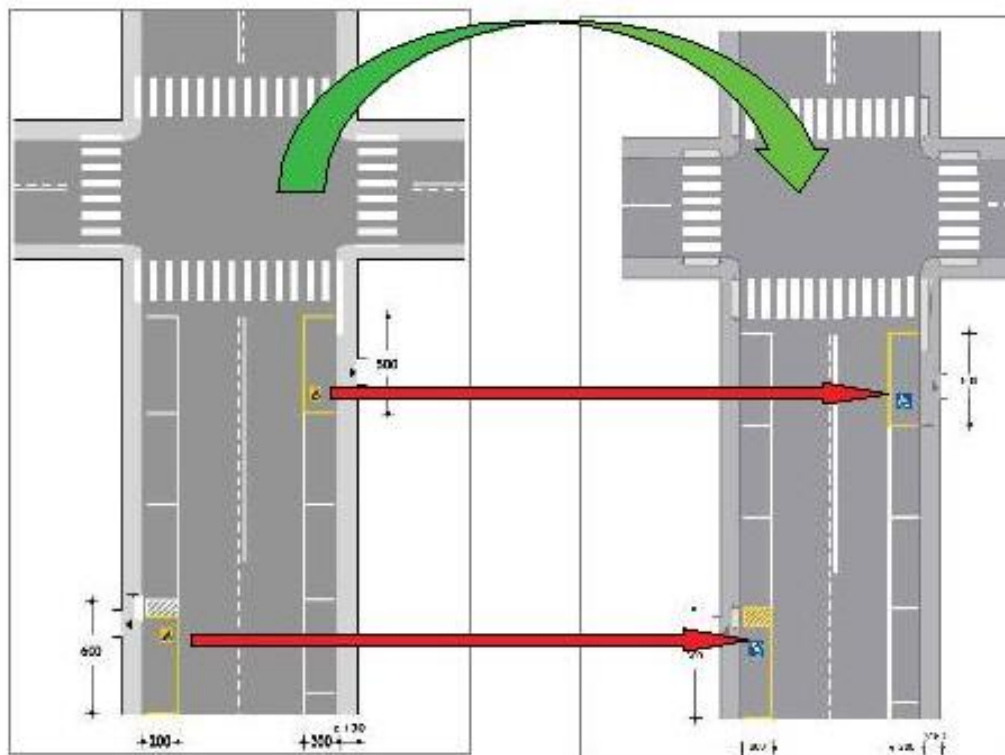


Figura II 445/c Art. 149

STRISCE DI DELIMITAZIONE DEGLI STALLI DI SOSTA RISERVATI AGLI INVALIDI

(dimensioni in centimetri)

Lo stallò è contrassegnato anche dal segnale verticale di Fig. II 79/a, dal simbolo orizzontale specifico Fig. II 130 e da una zebra in corrispondenza dello scivolo.

Contrassegno di parcheggio per disabili

Titolo V - l) La Figura V.4 è sostituita dalla seguente:

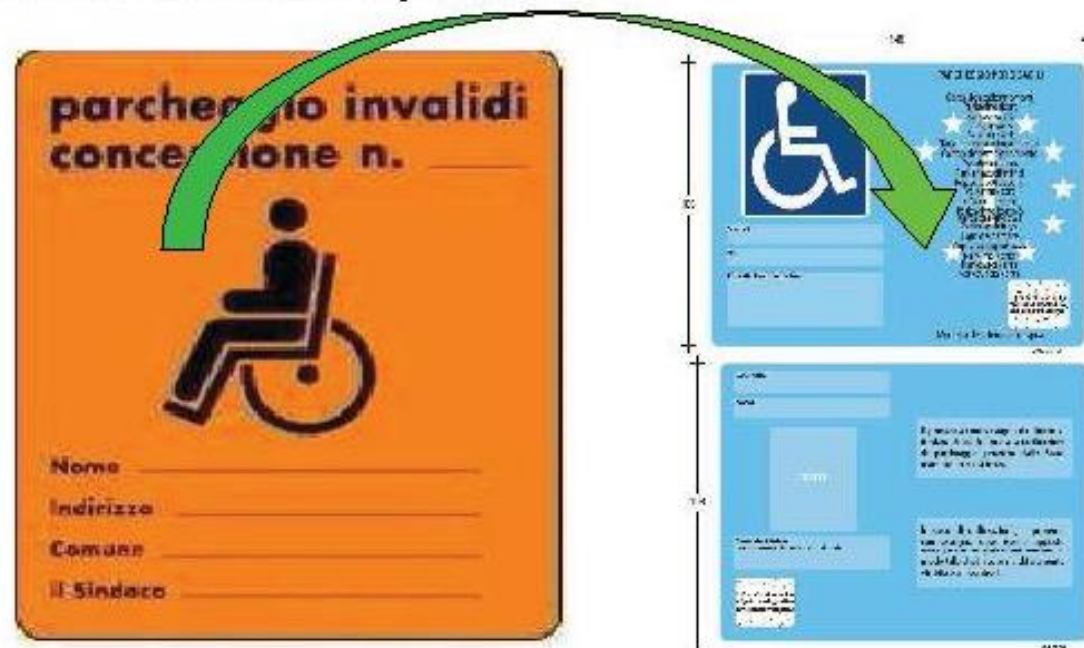


Figura V.4 Art. 381

CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI

(dimensioni in centimetri)

Facsimile del contrassegno da esporre sui veicoli a servizio di persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. (Il contrassegno è plastificato, tranne la parte prevista per la firma del titolare. Nello spazio riservato all'eventuale vignetta olografica anticontraffazione può essere inserito anche un microchip elettronico di raccolta ed eventualmente comunicazione dati).

Il contrassegno è conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998. E' rilasciato dal 15 settembre 2012.

Disposizioni transitorie e finali

3 Anni Insieme



La sostituzione del "contrassegno invalidi" con il nuovo "contrassegno di parcheggio per disabili" deve avvenire entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, quindi entro il 15 settembre 2015.

Le amministrazioni comunali possono decidere tempi più contenuti.

I Comuni garantiscono, comunque, in tale periodo transitorio il rinnovo dei "contrassegni invalidi" già rilasciati con il nuovo "contrassegno di parcheggio per disabili".

Nel periodo transitorio di tre anni conservano la loro validità le autorizzazioni e i corrispondenti "contrassegni invalidi" già rilasciati.

Possibilità di riservare posti e di rendere gratuita la sosta



Il comune può



prevedere altresì la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati



stabilire, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503



Il comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. 503/1996 prevede che nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, debbano essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili.



Agevolare la mobilità dei disabili

Per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide, gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere

↓
apposite strutture per la circolazione e la sosta dei veicoli adibiti a loro servizio →

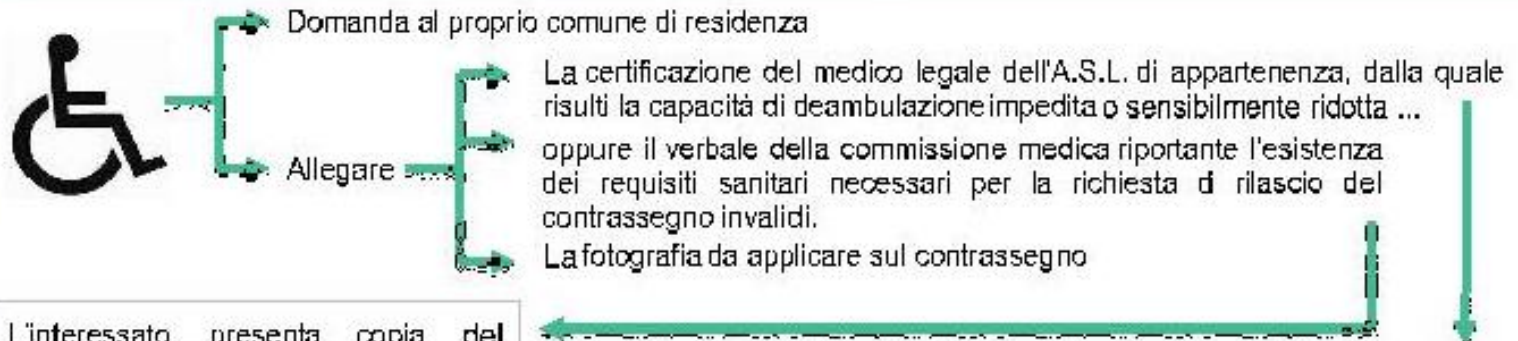
↓
la segnaletica necessaria per indicare le strutture



- scivoli
- raccordi tra i marciapiedi
- rampe
- corridoi di transito
- corsie riservate
- carreggiate riservate
- spazi per la sosta dei veicoli

Legittimati ad usufruire delle strutture sono i soggetti muniti di apposita autorizzazione, nei casi e con i limiti e le formalità indicate nel regolamento del codice della strada.

Richiesta autorizzazione permanente



L'interessato presenta copia del verbale dichiarando la conformità all'originale e che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato.

La disposizione deroga alla regola generale della non sostituibilità delle certificazioni mediche.



Certificazione **solo** per deambulazione impedita o sensibilmente ridotta.

La normativa sulle persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, è estesa anche alle persone non vedenti (art. 12, comma 3, D.P.R. 503/1996).



Domanda al proprio comune di residenza

Allegare qualsiasi certificazione medica dalla quale risulti lo stato di non vedente ...

e la fotografia da applicare sul contrassegno



Dal 2000 le autorizzazioni permanenti non sono più assoggettate a bollo a norma dell'art. 33 della legge 388/2000 che ha inserito l'articolo 13-bis nella Tabella allegata B del D.P.R. 642/1972.

Rilascio autorizzazione permanente



In presenza della certificazione medica, il comune è tenuto al rilascio dell'autorizzazione e del relativo contrassegno.

Il contrassegno, che ha forma, caratteristiche, dimensioni e colori indicati nel modello figura V.4:



è valido 5 anni



è strettamente personale



non è vincolato ad uno specifico veicolo

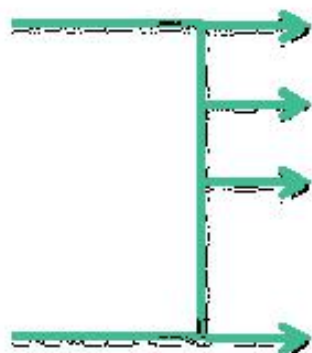


è valido per tutto il territorio nazionale



Dal 2000 le autorizzazioni permanenti non sono più assoggettate a bollo a norma dell'art. 33 della legge 388/2000 che ha inserito l'articolo 13-bis nella Tabella allegato B del D.P.R. 642/1972.

Rinnovo dell'autorizzazione permanente



Domanda al proprio comune di residenza.

La fotografia da applicare sul contrassegno

Certificazione del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

Restituire il contrassegno scaduto.



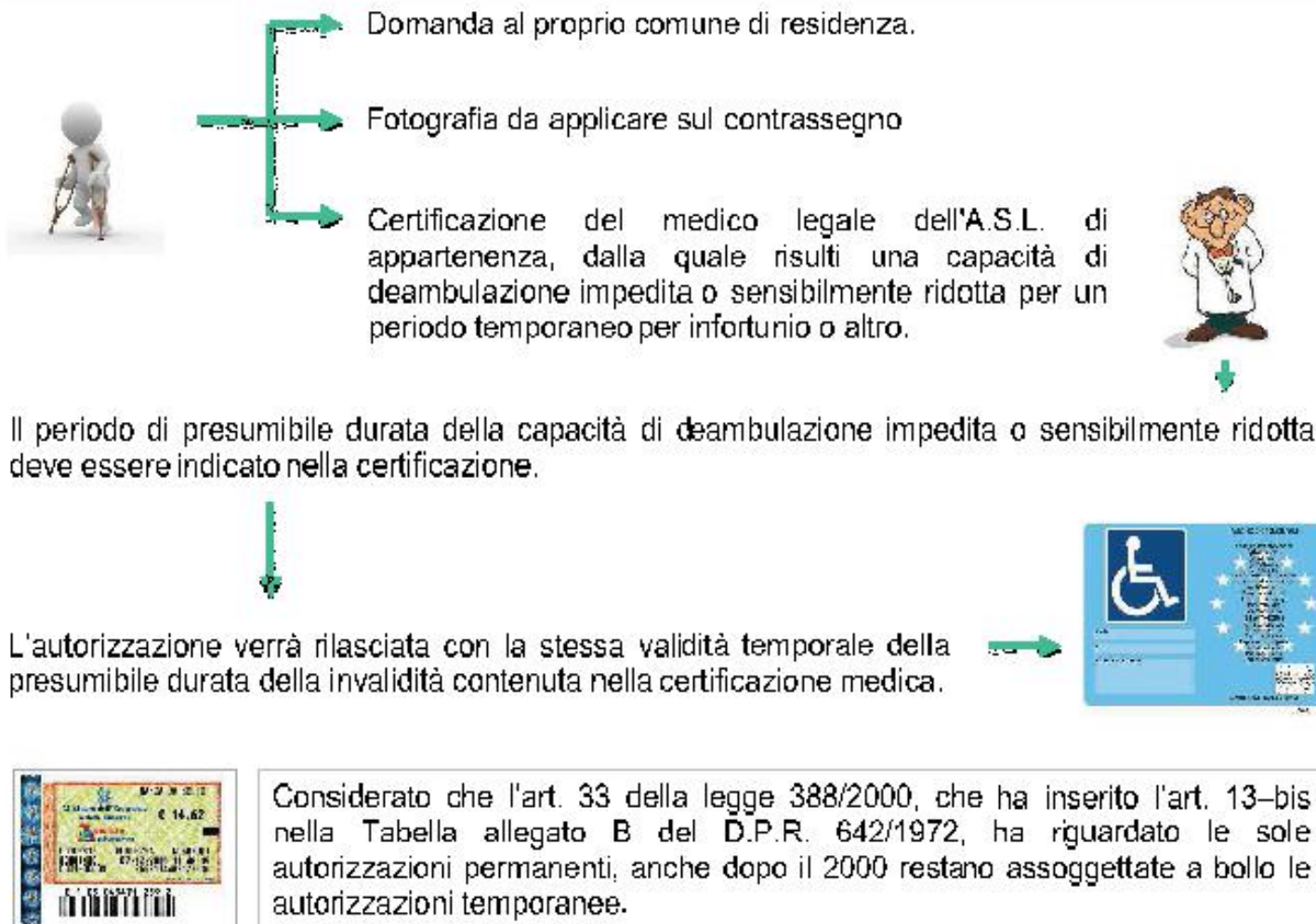
Per il rinnovo è sufficiente una certificazione confermativa del medico curante.



Dal 2000 anche i rinnovi delle autorizzazioni permanenti non sono più assoggettate a bollo a norma dell'art. 33 della legge 388/2000 che ha inserito l'articolo 13-bis nella Tabella allegato B del D.P.R. 642/1972.

Nulla è innovato in merito al rinnovo dell'autorizzazione permanente, tranne la necessità di fornire la fotografia da applicare sul contrassegno

Richiesta e rilascio autorizzazione temporanea per infortunio o altro



Rinnovo dell'autorizzazione temporanea

Il rinnovo delle autorizzazioni temporanee non è previsto.

Si procede al rilascio di nuova autorizzazione e nuovo contrassegno per un tempo determinato.



Domanda al proprio comune di residenza.

Fotografia da applicare sul contrassegno

Allegare certificazione del medico legale dell'A.S.L. di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio.



Il periodo di presumibile durata della capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta deve essere indicato nella certificazione.



L'autorizzazione verrà rilasciata con la stessa validità temporale della presumibile durata della invalidità contenuta nella certificazione medica.



Considerato che l'art. 33 della legge 388/2000, che ha inserito l'art. 13-bis nella Tabella allegato B del D.P.R. 642/1972, ha riguardato le sole autorizzazioni permanenti, anche dopo il 2000 restano assoggettate a bollo le autorizzazioni temporanee.

Contrassegno riconosciuto su tutto il territorio nazionale



Previsto che un decreto ministeriale disciplinerà le modalità di riconoscimento della validità su tutto il territorio nazionale del contrassegno.

Al momento non si ha notizia del decreto.



Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada

Articolo 381

Strutture e segnaletica per la mobilità delle persone invalide (art. 188 C.s.)

2 (omissis) Il contrassegno ... ha valore su tutto il territorio nazionale.

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.

Articolo 12

Contrassegno speciale

2 Il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale.

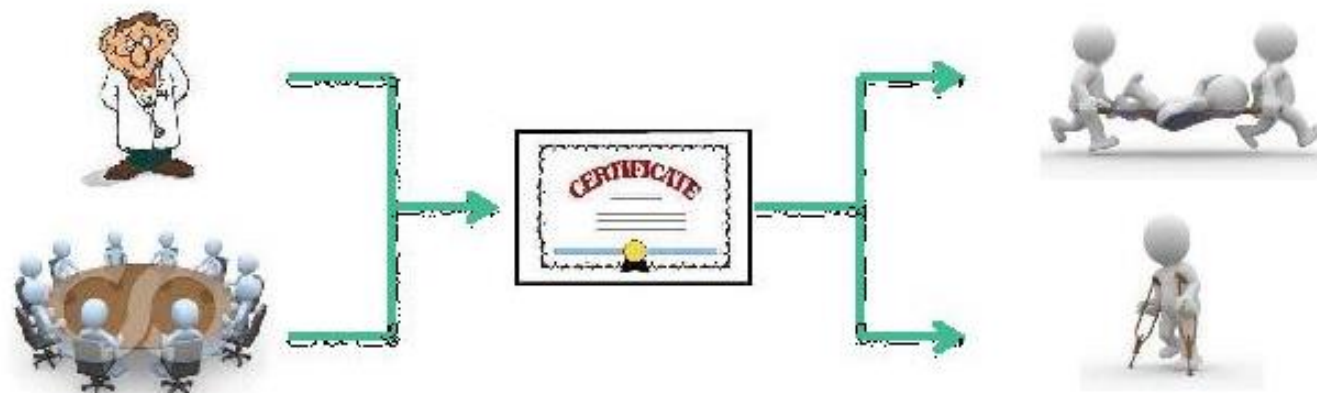
«valore»
e
«validità»

possibilità
di utilizzo

«riconoscimento»

possibilità di accertare la regolarità del contrassegno mediante l'utilizzo di sistemi elettronici per la lettura dei dati contenuti in un microchip inserito nello stesso?

Deambulazione impedita o sensibilmente ridotta



Codice della Strada

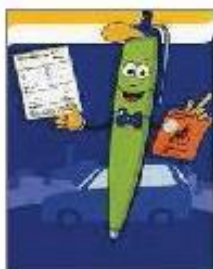
Articolo 7

Regolamentazione della circolazione nei centri abitati

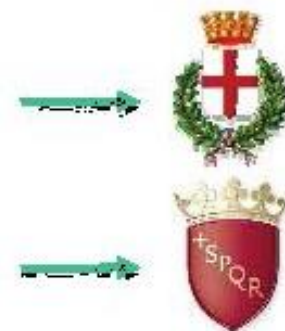
1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:
(omissis)
d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli ... adibiti al servizio di persone con **limitata o impedita** capacità motoria, munite del contrassegno speciale ...

La deambulazione "impedita" è davvero una novità?

Spazio di sosta destinato ad un singolo invalido



Il titolare di autorizzazione può presentare specifica richiesta al comune perché gli venga assegnato, a titolo gratuito, un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del suo "contrassegno di parcheggio per disabili"



L'agevolazione può essere concessa ...



... se ricorrono particolari condizioni di invalidità



... solo se la zona è ad alta densità di traffico



... se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile nonché fruibile

Accessibile: utilizzabile anche da persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta.

Fruibile: che si può usare a proprio vantaggio avendone diritto.

... a chi dispone di un autoveicolo ed è, di norma, abilitato alla guida.



VECCHIO CONTRASSEGNO



NUOVO CONTRASSEGNO

STRISCE BLU E CONTRASSEGNO DISABILI SENTENZA CASSAZIONE 2017

**IL PARCHEGGIO SU STRISCE BLU NON È GRATIS NEMMENO PER
COLORO CHE SONO TITOLARI DI CONTRASSEGNO DISABILI**

**E' CIÒ CHE È STATO CHIARITO DALLA CORTE DI CASSAZIONE
CON SENTENZA N. 13851 DEL 21.03.2017: CON IL CONTRASSEGNO
DISABILI NON È POSSIBILE PARCHEGGIARE GRATIS SULLE
STRISCE BLU.**

**IL CASO HA AVUTO ORIGINE DALLA CONDANNA DA PARTE DELLA
CORTE D'APPELLO DI BARI PER ABUSO D'UFFICIO DI UN
AUSILIARE DEL TRAFFICO CHE AVEVA RIPETUTAMENTE
«ELEVATO ALCUNI AVVISI DI ACCERTAMENTO ATTESTANTI LA
SOSTA DELL'AUTOVETTURA, IN ZONA BLU A PAGAMENTO SENZA
L'ESPOSIZIONE DEL RELATIVO “GRATTINO”, MENTRE INVECE
DETTA VETTURA ERA MUNITA DI UN REGOLARE PASS PER
DISABILI VISIBILMENTE ESPOSTO».**

L'USO E ABUSO DEL CONTRASSEGNO PER DISABILI

**Le nuove disposizioni alla luce delle ultime modifiche
all'art. 381 del Regolamento di Esecuzione**

L'ART. 188, DESTINATO A DISCIPLINARE LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DEI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE INVALIDE, NEL PRIMO COMMA INDIVIDUA LA COMPETENZA DELL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA, CHE DEVE ALLESTIRE E MANTENERE LE STRUTTURE NONCHÉ LA SEGNALETICA PER CONSENTIRE ED AGEVOLARE LA MOBILITÀ DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. TALI SOGGETTI, MUNITI DI AUTORIZZAZIONE, POSSONO SOSTARE IN TALI SPAZI OVVERO, SENZA LIMITI DI TEMPO, NELLE AREE DESTINATE AL PARCHEGGIO A TEMPO DETERMINATO: PERALTRO, COME RISAPUTO, ANALOGA DEROGA NON VALE NELLE ZONE A PAGAMENTO. GLI ULTIMI DUE COMMI INDIVIDUANO LE SANZIONI: DA UN LATO QUELLA APPLICATA NEI CONFRONTI DI CHI USUFRUISCE DELLE STRUTTURE DI CUI AL 1°COMMA, SENZA LA RELATIVA AUTORIZZAZIONE O, DEGLI STESSI INVALIDI, CHE NE FACCIANO UN USO IMPROPRIO, E, DALL'ALTRO, QUELLA APPLICATA NEI CONFRONTI DI CHI PUR AVENDONE DIRITTO, USA LE STRUTTURE DESTINATE AGLI INVALIDI, MUNITO DI AUTORIZZAZIONE, SENZA OSSERVARE LE CONDIZIONI ED I LIMITI INDICATI NELL'AUTORIZZAZIONE STESSA.

L'USO E ABUSO DEL CONTRASSEGNO PER DISABILI

**Le nuove disposizioni alla luce delle ultime modifiche
all'art. 381 del Regolamento di Esecuzione**

IL CONTRASSEGNO DEVE ESSERE APPOSTO NELLA PARTE ANTERIORE O SUL PARABREZZA DEL VEICOLO ED IN DEROGA AGLI OBBLIGHI E LIMITAZIONI, PERMETTE LA CIRCOLAZIONE NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO, SEMPRE TENENDO PRESENTE CHE LE MODALITÀ DI ACCESSO ALLA C.D. ZTL, VARIA DA COMUNE A COMUNE. IN ALCUNI CASI, È SUFFICIENTE L'ESPOSIZIONE DEL CONTRASSEGNO INVALIDI, MENTRE IN ALTRI CASI, SOPRATTUTTO SE SONO PRESENTI VARCHI ELETTRONICI, BISOGNA PREVENTIVAMENTE COMUNICARE IL NUMERO DELLA TARGA DEL VEICOLO. INOLTRE, IL CONTRASSEGNO PERMETTE LA CIRCOLAZIONE NELLE AREE PEDONALI E SULLE CORSIE RISERVATE, PURCHÉ SU DI ESSE SIA CONSENTITA LA CIRCOLAZIONE AI TAXI ED ALTRI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO: NON CONSENTE, COMUNQUE, LA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE DOVE LA STESSA SIA LIMITATA O SIA SOSPESA PER ESIGENZE DI INCOLUMITÀ PUBBLICA O TECNICHE, OPPURE PER MOTIVI DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO O PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE O DEL PATRIMONIO ARTISTICO.

L'USO E ABUSO DEL CONTRASSEGNO PER DISABILI

Le nuove disposizioni alla luce delle ultime modifiche
all'art. 381 del Regolamento di Esecuzione

**RIMANE PERTANTO NECESSARIO TENERE IN
CONSIDERAZIONE L'ORDINANZA COMUNALE
ISTITUTIVA DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO
DEL PROPRIO COMUNE, ALL'INTERNO DELLA
QUALE È DI REGOLA PREVISTO L'ELENCO DEI
VEICOLI ESENTATI DALL'OBBLIGO DI
PAGAMENTO, SEMPRE TENENDO PRESENTE CHE
DEVE ESSERE ASSICURATO UNA SOSTA PER
DISABILI OGNI 50 PARCHEGGI!**

L'USO E ABUSO DEL CONTRASSEGNO PER DISABILI

Le nuove disposizioni alla luce delle ultime modifiche
all'art. 381 del Regolamento di Esecuzione

UN PROBLEMA OPERATIVO CHE SI COLLEGA AD UN CATTIVO COSTUME, È QUELLO DELL'UTILIZZO IN MANIERA IMPROPRIA DEL CONTRASSEGNO INVALIDI E DI CONSEGUENZA DELLE AUTORIZZAZIONI. DOBBIAMO INFATTI TENERE PRESENTE CHE L'INVALIDO DEVE ESSERE A BORDO DELL'AUTOVETTURA, MA TROPPO SPESSO SI ASSISTE ALLA DISCESA DALLA STESSA DI CONDUCENTI E PASSEGGERI CHE APPARENTEMENTE NULLA HANNO A CHE VEDERE COL CONTRASSEGNO.

L'USO E ABUSO DEL CONTRASSEGNO PER DISABILI

Le nuove disposizioni alla luce delle ultime modifiche
all'art. 381 del Regolamento di Esecuzione

A TALE PROPOSITO, RECENTEMENTE, IL GIUDICE DEI GIUDICI HA CHIARITO CHE NON ESISTE ALCUN PROFILO PENALE, BENSÌ AMMINISTRATIVO, NELL'UTILIZZO ABUSIVO DEL PERMESSO INVALIDI. LA STESSA HA AFFERMATO CHE IL PERMESSO INVALIDI NON RAPPRESENTA UN PROVVEDIMENTO DI CARATTERE PERSONALE, BENSÌ LA CARATTERISTICA DI UN AUTOVEICOLO. INFATTI, IL CONTRASSEGNO INDICHEREBBE CHE IL VEICOLO È AL SERVIZIO DI UN DIVERSAMENTE ABILE E L'APPOSIZIONE DEL PERMESSO SULL'AUTOMOBILE NON PUÒ CONFIGURARE IL DELITTO DI SOSTITUZIONE DI PERSONA EX ART. 494 C.P. MA SOLO UN ILLECITO DI CARATTERE AMMINISTRATIVO, SANZIONATO, AI SENSI DELL'ART. 188 DEL CODICE; ALTRESÌ, NON INTEGREREBBE IL REATO DI TRUFFA AI DANNI DELL'ENTE TERRITORIALE CHE ESERCITA LA VIGILANZA DELLA VIABILITÀ, LA CONDOTTA DI COLUI CHE ESPONE SUL PARABREZZA IL CARTELLINO SENZA L'INVALIDO A BORDO, AL SOLO SCOPO DI VIAGGIARE NELLE ZONE INTERDETTE AL TRAFFICO ORDINARIO, IN QUANTO MANCHEREBBE L'INGIUSTO PROFITTO CON ALTRUI DANNO, CHE È ELEMENTO ESSENZIALE DEL REATO DI TRUFFA, MANCANDO ALTRESÌ L'ELEMENTO ESSENZIALE DELL'ARTIFICIO – QUALE INDUZIONE IN ERRORE-PROFITTO - TIPICA DI TALE CONDOTTA CRIMINOSA

L'USO E ABUSO DEL CONTRASSEGNO PER DISABILI

Le nuove disposizioni alla luce delle ultime modifiche
all'art. 381 del Regolamento di Esecuzione

FATTISPECIE	comma	€/punti	S.A./n.o.
Usufruiwa di una struttura (indicare quale) adibita alla facilitazione della mobilità delle persone diversamente abili, non avendone titolo ovvero abusando del titolo	4	€. 168,00 6	
Quale titolare del diritto di usufruire una struttura (indicare quale) adibita alla facilitazione della mobilità delle persone diversamente abili, non osservava le condizioni ed i limiti indicati in autorizzazione (indicare quali)	5	€. 87,00	

S.A. (sanzioni amministrative accessorie):

Non previste

Contrassegno invalidi, originale, fotocopia, contraffazione

IL RILASCIO DI UN DOCUMENTO AUTORIZZATIVO NON LEGITTIMA IL TITOLARE A DAR VITA AD UN SECONDO DOCUMENTO CHE APPAIA E VENGA UTILIZZATO COME L'ORIGINALE. INTEGRA INFATTI IL REATO PREVISTO DALL'ART. 477 DEL CODICE PENALE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO AUTORIZZATIVO LEGITTIMAMENTE DETENUTO, REALIZZATA CON CARATTERISTICHE E DIMENSIONI TALI DA AVERE L'APPARENZA DELL'ORIGINALE. CIÒ PERCHÉ NEPPURE AL TITOLARE DEL DOCUMENTO STESSO (CERTIFICATO O AUTORIZZAZIONE) È CONSENTITA LA RIPRODUZIONE IN MANIERA DA CREARE UN SECONDO DOCUMENTO CHE SI PRESENTI E SIA UTILIZZATO COME L'ORIGINALE.

Contrassegno invalidi, originale, fotocopia, contraffazione

E' QUANTO RIBADISCE LA CASSAZIONE CON LA SENTENZA DEL 16 GENNAIO 2014, N. 1702, RITENENDO PERÒ NON SUSSISTERE IN QUESTI CASI IL REATO PREVISTO DALL'ARTICOLO 469 DEL CODICE PENALE. QUEST' ULTIMO, INFATTI, PREVEDE CHE CHIUNQUE, CON MEZZI DIVERSI DAGLI STRUMENTI INDICATI NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI, CONTRAFFÀ LE IMPRONTE DI UNA PUBBLICA AUTENTICAZIONE O CERTIFICAZIONE, OVVERO, NON ESSENDO CONCORSO NELLA CONTRAFFAZIONE, FA USO DELLA COSA CHE RECA L'IMPRONTA CONTRAFFATTA, SOGGIACE ALLE PENE RISPETTIVAMENTE STABILITE NEI DETTI ARTICOLI, RIDOTTE DI UN TERZO. LA SUPREMA CORTE RICHIAMANDO LA SENTENZA SEZ. V, 3.11.2004, N.42649 – BARLOTTI – RV230263, SOSTIENE INFATTI CHE “IL REATO DI CUI ALL'ART. 469 CP. NON PUÒ CONCORRERE CON I REATI DI FALSITÀ IN ATTI QUANDO IL CONTRASSEGNO APPOSTO SUL DOCUMENTO RISULTI UN ELEMENTO ESSENZIALE DI QUESTO, NEL SENSO CHE LA FALSIFICAZIONE DEL CONTRASSEGNO STESSO RISULTI INDISPENSABILE AI FINI DELLA FALSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO”.

**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**